Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Lunedì 12 dicembre | Numero 290

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1922

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1922 sono stabiliti nella misura seguente

In Roma sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:

Per un anno . . . . . L. 65
» » semestre . . . . » 36
» » trimestre . . . . » 30

All'estero (Paesi del 'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 120
» » semestre . . . . » 80
» » trimestre . . . . » 50

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, numero 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1669, *concernente la istituzione di un Comitato autonomo permanente per le industrie chimiche.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1916 che istituisce il Comitato per le industrie chimiche;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 359, che crea alle dipendenze e a integrazione del Comitato anzidetto uno speciale ufficio;

Riconosciuta l'opportunità di rendere autonomo il Comitato predetto al fine di conseguirne una azione più efficiente;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri ministro per l'interno, e con i ministri per le finanze per il tesoro, per l'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, con sede presso il Ministero per l'industria e il commercio (Direzione generale del commercio) un Comitato permanente per le industrie chimiche, il quale avrà le attribuzioni seguenti:

a) compilare e tenere aggiornata la statistica della produzione italiana delle industrie chimiche e farmaceutiche, con particolare riguardo alle materie prime, ai prodotti intermedi nonchè ai residui e sottoprodotti;

b) assumere e dare informazioni su le condizioni e sui progressi delle industrie chimiche in Italia ed

all'estero e sul movimento commerciale dei prodotti chimici all'interno e all'estero;

c) esaminare i nuovi procedimenti e le modificazioni di procedimenti proposti in Italia e fuori di Italia, che possano interessare l'industria chimica, valendosi all'uopo dei laboratori chimici di Stato;

d) proporre al Governo i provvedimenti più opportuni per l'incremento delle industrie chimiche italiane e per la più efficace collaborazione della scienza con la industria chimica.

Art. 2.

Il Comitato avrà gestione autonoma e svolgerà le sue funzioni secondo le norme che saranno fissate con speciale regolamento da approvarsi con decreto Reale.

Art. 3.

Del Comitato faranno parte:

1° 4 professori di chimica delle Regie Università o Istituti superiori;

2° 5 industriali esercenti industrie chimiche o chimico farmaceutiche, uno dei quali sarà designato dal Consiglio superiore dell'industria, tre da Associazioni chimiche e chimico-industriali e uno dal ministro dell'industria e commercio.

Essi sono nominati con decreto del ministro per la industria e commercio, durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Fanno inoltre parte di diritto del Comitato:

a) il direttore generale del commercio;

b) l'ispettore generale dell'industria;

c) il direttore del laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette;

d) un rappresentante della Direzione generale della sanità pubblica, designato dal ministro dell'interno;

e) un rappresentante del corpo Reale delle miniere ed uno della Direzione generale del combustibili, designati dal ministro per l'agricoltura;

f) un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro, designato dal ministro del lavoro.

g) un rappresentante della Direzione generale delle dogane e imposte indirette, designato dal ministro delle finanze.

Possono inoltre essere invitati alle adunanze del Comitato con voto consultivo, persone specialmente competenti negli argomenti inscritti nell'ordine del giorno e, quando si tratti di questioni che interessano altre pubbliche Amministrazioni non direttamente rappresentate, potrà essere rivolto invito al rispettivo Ministero di inviare un suo delegato con voto consultivo.

Art. 5.

Il Comitato eleggerà nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un tesoriere ed altri due membri, i quali costituiranno la Giunta esecutiva.

Art. 6.

Il Comitato su proposta della Giunta esecutiva, assumerà il personale tecnico e amministrativo necessario per il suo funzionamento con le norme che saranno dettate dal regolamento. Tale personale però non potrà mai assumere la qualità di personale di Stato, nè gravare sul bilancio dello Stato.

Art. 7.

Il Comitato si riunirà almeno due volte all'anno: esso, oltre a sovraintendere, a mezzo della Giunta esecutiva, alla esplicazione delle attribuzioni demandategli, darà parere su tutti i provvedimenti di competenza del Ministero dell'industria, e, a richiesta, di altre Amministrazioni dello Stato, intesi ad agevolare lo sviluppo delle industrie chimiche e chimico-farmaceutiche, il commercio dei prodotti chimici e l'approvvigionamento delle materie prime per la loro fabbricazione.

Art. 8.

Il ministro dell'industria e commercio si varrà del Comitato per tutte le indagini, ricerche, inchieste, ecc., inerenti alle industrie chimiche.

Art. 9.

Alle spese per il funzionamento del Comitato permanente sarà provveduto mediante i seguenti proventi che verranno amministrati dal Comitato stesso.

1. Un contributo governativo di lire 50.000 annue. Tale somma sarà stanziata ogni anno nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria e commercio, prelevandola dal fondo di lire 3.000.000 di cui al R. decreto legge 7 novembre 1920, n. 1638.

2. Contributi fissi e temporanei da parte delle imprese che esercitano le industrie chimiche e chimico-farmaceutiche ed affini.

3. Eventuali altri sussidi di pubbliche amministrazioni, di Enti scientifici e tecnici.

4. Proventi per ricerche speciali, per pubblicazioni, ecc.

Art. 10.

Gli esercenti le industrie chimiche e chimico farmaceutiche ed affini, i commercianti di prodotti chimici e farmaceutici dovranno rispondere ai questionari diramati dal Comitato e ad ogni altra richiesta di informazioni esclusivamente per il raggiungimento dei fini che il Comitato si propone.

Chi ometta di fornire i dati e le informazioni o li fornisca falsi, è punito con l'ammenda fino a L. 1000.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — MAURI — DE NAVA — SOLERI — BENEDUCE.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1723, *che reca provvedimenti a favore dell'economia montana*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 20 giugno 1877, n. 3917, 31 marzo 1904, n. 140, 25 giugno 1906, n. 255, e 2 giugno 1910, n. 277;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1605;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello dell'interno, della giustizia e degli affari di culto, e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto-legge Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1605 sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. — I Comuni e gli Enti morali in genere, isolatamente o riuniti in Consorzio, hanno la facoltà di affidare il governo e la gestione tecnica dei boschi e dei pascoli, comunque loro appartenenti, ad apposito personale tecnico. In tal caso, sarà ad essi concesso dallo Stato un contributo, che potrà estendersi sino al 75 0/0 dello stipendio fisso assegnato al detto personale, ma che non dovrà mai superare la somma di lire quattromila rimanendo ogni altra spesa a carico del Comune o Ente proprietario.

Le deliberazioni, con le quali i Comuni o gli Enti interessati si costituiscono in Consorzio, si renderanno esecutive, dopo che saranno state approvate, sul conforme parere dell'ispettore forestale, dal Comitato forestale provinciale.

I Comitati medesimi, su proposta dell'ispettore forestale e con deliberazione che dovrà essere approvata dal Ministero di agricoltura, potranno dichiarare obbligatoria la costituzione dei Consorzi, per i quali vi sia il consenso dell'Ente o degli Enti possessori della maggiore estensione dei boschi e dei pascoli.

Art. 3. — Il personale di cui all'articolo precedente, sarà scelto tra coloro che siano stati funzionari della Amministrazione forestale, e fra coloro che abbiano conseguito il titolo di abilitazione professionale dal R. Istituto superiore nazionale forestale, ai termini dell'art. 4 della legge 14 luglio 1912, n. 834.

Art. 4. — Allo scopo di agevolare la formazione del personale tecnico, saranno istituite annualmente dal Ministero di agricoltura borse di studio, da concedersi ai laureati in scienze agrarie o in ingegneria, i quali frequentino in qualità di allievi regolari straordinari, il R Istituto superiore forestale nazionale.

Art. 7. — Per la formazione di nuovi boschi e per la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, il Ministero di agricoltura accorderà gratuitamente la direzione tecnica dei lavori, i semi e le piante occorrenti e concederà premi da lire cinquanta e lire trecento per ettaro.

Dove ne fosse riconosciuta l'opportunità, l'Amministrazione forestale provvederà all'impianto sul posto di vivai temporanei per la produzione delle piantine necessarie ai rimboschimenti facoltativi.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI — RODINÒ — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1733, *che limita sino al 31 dicembre 1921 la disposizione contenuta nel 1° comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 671, circa la deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato nei riguardi del traffico marittimo.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 671;

Visto i Nostri decreti 30 settembre 1920, n. 1389, e maggio 1921, n. 701;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quello tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La disposizione contenuta nel 1° comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 671, ha effetto fino al 31 dicembre 1921.

Questo decreto ha vigore dal 1° agosto 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1738, *che reca provvedimenti a favore dei grandi invalidi di guerra.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426;

Visto il R. decreto 7 giugno 1920, n. 738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri segretari di Stato per le finanze, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre l'aumento di annue L. 1800 concesso a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n 738, è accordato un assegno di super invalidità di L 3000 annue ai militari mutilati ed invalidi di guerra nei casi seguenti:

a) perdita dei quattro arti fino al limite della perdita delle due mani e dei due piedi insieme;

b) perdita totale delle due mani e di un piede insieme;

c) alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente;

d) perdita di ambo gli arti superiori nel terzo superiore del braccio;

e) alterazioni delle facoltà mentali permanenti e insanabili che arrechino profondi turbamenti alla vita organica e sociale, tanto da rendere indispensabile l'internamento in manicomi ed istituti assimilati;

f) lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare isolatamente, o, nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale;

g) tubercolosi gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

Per la concessione dell'aumento di superinvalidità, previsto dal presente articolo, le ferite, lesioni od infermità, debbono essere state riportate per offese di armi nemiche nella zona delle azioni di combattimento e per causa diretta ed immediata del servizio di guerra.

Art. 2.

L'aumento di annue L. 1800 concesso ai termini dell'art 1 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738, è accresciuto di altre L. 2400 quando le ferite, lesioni od infermità riportate dai militari mutilati od invalidi di guerra per cause diverse da quelle indicate nell'ultimo comma del precedente articolo raggiungono la gravità indicata nei casi contemplati dal precedente articolo.

Art. 3.

Nel caso in cui un mutilato o invalido di guerra presenti la perdita delle due mani o di dieci o nove dita di esse comprese i pollici, accompagnata da altra infermità contemplata in alcuna delle prime cinque categorie del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ovvero da altre due infermità, ciascuna delle quali ascrivibile ad una delle prime otto categorie del decreto Luogotenenziale medesimo, e sempre che la sua invalidità non raggiunga gli estremi di quelle previste negli articoli precedenti, l'aumento di L. 1800 concesso dal R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738, è accresciuto di altre L. 1800.

Art. 4.

L'aumento di annue L. 1800 concesso dal citato Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, è esteso anche ai militari mutilati od invalidi di guerra che presentino le condizioni seguenti:

a) la perdita di ambo gli arti inferiori nel terzo superiore della coscia;

b) la perdita di un arto superiore o di uno inferiore nel terzo superiore rispettivamente del braccio e della coscia;

c) la tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità fisica, ma non tale da richiedere la degenza continua o quasi continua a letto.

Art. 5.

Oltre l'assegno per cumulo di infermità stabilito dall'art. 2 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, è accordato un nuovo assegno di L. 1500 annue ai militari mutilati ed invalidi di guerra nei casi di perdita dei quattro arti fino al limite della perdita delle due mani e dei due piedi insieme, e di alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente, quando vi sia altra infermità ascrivibile ad una delle prime cinque categorie d'invalidità di cui all'allegato *A* al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Art. 6.

Alle concessioni contenute negli articoli precedenti si applicano le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738.

Nulla è innovato all'art. 2 del medesimo decreto Reale.

I maggiori assegni che in aggiunta alle pensioni ed agli assegni innovabili sono conferiti ai militari mutilati od invalidi di guerra, sono revocabili quante volte venga riconosciuta l'insussistenza o la cessazione dei motivi in base ai quali avvenne la concessione.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano nella liquidazione delle pensioni accordate a titolo di risarcimento di danni di guerra a' sensi del R. decreto 27 marzo 1919, n 426

Art. 8.

Le disposizioni precedenti hanno vigore dal 3 novembre 1921 fino a tutto l'esercizio finanziario 1922-1923.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — GASPAROTTO — SOLERI — BERGAMASCO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 12 novembre 1921 n. 1685, *concernente limiti di spese ad economia nell'Amministrazione dei telegrafi e dei telefoni.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serie III), per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il R decreto 29 settembre 1910 n 804;

Visto il R. decreto n. 1798, del 9 dicembre 1920

Visto l'articolo 2 del R. decreto-legge n. 597, del 2 maggio 1920;

Vista la legge n. 1133, del 20 agosto 1921

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I limiti di cui agli articoli 6 del R. decreto 29 settembre 1910, n. 804, e 4 del R. decreto n. 1798 del 9 dicembre 1920 per le spese ad economia nell'Amministrazione dei telegrafi e dei telefoni, da farsi dai funzionari dirigenti i lavori e dall'ufficio dell'Amministrazione centrale, incaricato degli acquisti, sono elevati da lire 5000 e 10 000 rispettivamente a lire 10.000 e 25 000; e quello di lire 20.000 stabilito come massimo per gli acquisti da eseguire di volta in volta dallo stesso ufficio dell'Amministrazione centrale, quando non sia possibile far luogo a contratti, è elevato a lire 50.000.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 1 sono da applicarsi esclusivamente per i lavori ed opere contemplati all'art. 2 del R. decreto-legge n. 597 del 2 maggio 1920 e nella legge n 1133 del 20 agosto 1921 relativi alla elettrificazione delle linee ferroviarie dello Stato ed all'ampliamento della rete telegrafica e telefonica e cesseranno di avere vigore con l'ultimazione dei lavori stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA — DE NAVA

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1715 *che aumenta lo stanziamento del cap. 198 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 306, autorizzante la spesa di L. 50 milioni, per costruzione di case economiche e casette popolari nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, da prelevarsi dal fondo del miliardo di cui al decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, e da stanziarsi in cinque esercizi dal 1919-920 nella misura di L 10 000.000 per ciascun esercizio;

Considerato che al capitolo n 198 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1921-922 furono, all'uopo, stanziate L. 7.000.000 invece di L 10.000.000;

Visto l'art. 7 del citato decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Visto il decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150;

Ritenuta la necessità di aumentare di tre milioni lo stanziamento del succitato capitolo n. 198, nei limiti della somma di lire 150 milioni indicata nell'art. 3 del succitato decreto Luogotenenziale n. 150 del 1919;

Vista la legge 31 luglio 1921, n. 1013;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo stanziamento del capitolo 198 « Costruzione di case economiche e casette popolari nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922 è apportato l'aumento di lire tre milioni (L. 3.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 19 novembre 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 595,400 occorrenti a vari Ministeri.

SIRE!

Per fronteggiare esigenze varie di servizio manifestatesi presso taluni uffici dell'Amministrazione del tesoro e di quella dell'interno si rende indispensabile un aumento dei relativi fondi stanziati in bilancio, risultati inadeguati al bisogno A tal fine, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà accordata dall'art. 38 del vigente testo di legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato, attesa l'urgenza del provvedimento, di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero del tesoro, la occorrente somma complessiva di L. 595.400, ripartendola secondo le diverse constatate necessità tra i corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle predette Amministrazioni.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento di cui si tratta.

Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1717, *che autorizza una 19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 8.713.048,92, rimane disponibile la somma di L. 1.286.951,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-1922 è autorizzata una 19ª prelevazione nella somma di lire cinquecentonovantacinquemila quattrocento (lire 595 400) da portarsi in aumento, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo.

Ministero del tesoro:	
Cap. n. 101. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio, ecc. . . .	203,900 —
Cap. n. 103. Compensi al personale delle Delegazioni del tesoro e ad impiegati di altri uffici ivi eventualmente distaccati, ecc.	260,000 —
Cap. n. 110 Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	10,000 —
Cap. n. 117. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi.	10,000 —
Cap. n. 122. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, ecc.	8,000 —
Cap. n. 123. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	4,500 —
Cap. n. 138. Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della scuola	9,000 —
Ministero dell'interno:	
Cap. n. 17. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale	100,000 —
	595,400 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.